



Unione dei Comuni **Comprensorio di Naxos e Taormina**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Normativa di riferimento

in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro:

D.lgs n.81/2008 “Attuazione articolo 1 della L. n. 123/2007, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

D.lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;

legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”

decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;

decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 “Regolamento concernente i requisiti dell’Albo delle Associazioni per la protezione degli animali”;

Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007 “Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;

Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009 “Controllo del randagismo - misure a tutela dell’incolumità pubblica — Direttiva”;

decreto dell’Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall’Art. 20, commi 1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15”;

decreto dell’Assessore della Salute del 28 dicembre 2018 “Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo”.

D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere altresì svolti ai sensi di tutta la normativa

vigente in materia ancorché non espressamente sopra richiamata.

1 – OGGETTO DEI SERVIZI

L’Affidamento dei servizi relativi alla cattura, il trasporto, il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani randagi vaganti catturati nel territorio dell’Unione dei comuni Naxos-Taormina è stato disposto con determina a contrarre _____ ed avverrà mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36/2023, tramite indagine di mercato con la consultazione di 5 operatori economici, Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza per attività oggetto della gara, per attività relative al servizio di cattura – ricovero -custodia mantenimento e cure sanitarie di cani randagi – servizi di canile, utilizzando il criterio del prezzo più basso.

2 - DESCRIZIONE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al precedente punto 1, prevede la cattura, il trasporto, il ricovero, il mantenimento e la cura dei cani randagi in idonea struttura regolarmente autorizzata e adeguatamente organizzata ed in possesso dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, nella disponibilità del soggetto partecipante, sita nel territorio della Regione Siciliana, oltre il mantenimento e le cure necessarie degli animali.

Nel mese di settembre 2023, presso la struttura convenzionata con l’Unione dei comuni, vi sono ospitati n. 58 cani.

3 - NATURA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento è della durata di 2 anni decorrente dal verbale di consegna del servizio.

L’Unione dei Comuni si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.lgs 36/2023 di prorogare il contratto per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art.120 comma 11 del D.lgs 36/2023 *qualora in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.*

4 - NOTIZIE ECOMOMICHE — TRASFERIMENTO ANIMALI

Il costo del servizio, per il quale non sono previsti oneri della sicurezza in quanto non sono ravvisabili rischi di interferenze, è finanziato con fondi comunali, in relazione ai prezzi degli interventi di cui al

Decreto Presidenziale n. 7/2007, la retta giornaliera con le relative cure sanitarie per singolo cane di piccola taglia e/o gatto ricoverati- € 3,50 incluso iva 22% e di media e grossa taglia di cani ricoverati è di € 4,50 incluso di Iva al 22%;

servizio accalappiamento e trasporto - € 50 cad. incluso iva 22%;

visita clinica all'atto dell'introduzione del cane con stesura cartella clinica- € 20 cad. iva inclusa 22%;

Si fa presente che il prezzo a base d'asta è stato determinato sulla base delle custodie esistenti nel mese di settembre 2023 da parte dell'Unione, per n. 58 animali custoditi nell'attuale struttura, oltre a n. 23 nuove presunte catture.

Il trasferimento degli animali da una struttura all'altra, al momento dell'avvio del servizio, dovrà essere effettuato dall'affidatario a proprie spese e cura.

E' previsto il servizio di sterilizzazione dei gatti, nonché il costo di custodia per la relativa convalescenza

5 - QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda il quadro economico si rimanda al preventivo redatto dal Responsabile Tecnico del Comune.

6 - REQUISITI DELLE STRUTTURE – CONDIZIONI - REQUISITI AUTOMEZZI

La struttura di ricovero per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovrà possedere:

i requisiti individuati dal D.P.R.S. 12/01/2007, n.7 e ss.mm.ii.;

autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della L.R. n.15/2000 e ss.mm.ii.;

per la struttura di ricovero, possesso dell'autorizzazione sanitaria, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (Concessione edilizia, agibilità ed Autorizzazione Unica Ambientale nonché l'autorizzazione di conformità ai sensi della L. R.15/2000 della Regione Sicilia).

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Requisiti di idoneità professionale (art. 100, comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 36/2023) iscrizione al
Possono presentare offerta per i servizi richiesti gli operatori economici in possesso di iscrizione alla

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza per attività oggetto della gara, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione, per attività relative al servizio di cattura – ricovero -custodia mantenimento e cure sanitarie di cani randagi .

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023)

Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno al doppio del servizio in oggetto IVA esclusa

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 100, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023)

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio analogo a quello oggetto del presente affidamento

Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27/7/2022 Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – FVOE, secondo le istruzioni ivi contenute, della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La struttura dovrà, inoltre, possedere un ambulatorio per le cure sanitarie degli animali detenuti e dovrà consentire l'ispezione del servizio sanitario dell'ASP competente che effettuerà la vigilanza veterinaria.

I locali di permanenza dei cani devono garantire un ambiente appropriato per il benessere degli animali con idonea ventilazione, temperatura, umidità e illuminazione. Le caratteristiche strutturali di spazio dovranno essere conformi alle vigenti leggi.

La pulizia dei locali dovrà essere svolta con cadenza giornaliera e periodicamente dovranno essere effettuati, a carico dell'impresa, interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

Ai cani e gatti ospitati presso il canile vengono somministrati, su indicazioni del medico veterinario, pasti giornalieri in base alle necessità individuali, allo stato di salute e all'età dei soggetti. In particolare i cuccioli vengono alimentati con una dieta apposita e la somministrazione viene ripetuta nella giornata per far fronte allo stato di accrescimento corporeo. Con particolare attenzione vengono trattati anche gli animali anziani o gli animali che, per uno stato di salute precario, necessitano di diete particolari.

L'impresa dovrà essere convenzionata con un medico veterinario che avrà la responsabilità sanitaria

della struttura, che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo. L'impresa comunicherà il nominativo del veterinario libero professionista iscritto all'albo dei veterinari della provincia di competenza, responsabile della struttura sanitaria presso il canile, il quale utilizzerà l'ambulatorio attrezzato di cui la ditta dispone all'interno della struttura, che assicurerà le cure sanitarie necessarie ai cani ricoverati nel canile rifugio, colpiti da una qualsiasi patologia o traumatismo. Sarà cura della stessa provvedere a proprie spese al trattamento terapeutico.

La cattura degli animali randagi nei territori dell'Unione deve essere espletata con strumenti e attrezzature per la cattura ed il contenimento in sicurezza, non traumatizzanti per gli animali stessi.

La ditta affidataria per l'espletamento del servizio di cui sopra deve impiegare automezzi dotati di attrezzature che garantiscano il benessere degli animali durante il trasporto alla struttura e che siano in possesso delle autorizzazioni per il trasporto di animali vivi rilasciata dal Servizio Veterinario di competenza per il territorio dove è ubicata la sede legale del trasportatore.

Gli automezzi e le attrezzature devono essere mantenuti costantemente in buono stato di manutenzione e in condizioni igienico — sanitarie adeguate. Gli operatori tecnici che svolgono attività di cattura degli animali devono possedere adeguata formazione o maturata esperienza in merito alle misure di sicurezza e alla tutela degli animali adottate durante gli interventi, nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività.

La ditta dovrà provvedere alla cattura dei cani vaganti sul territorio dell'Unione del comprensorio Naxos-Taormina con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.15/2000.

La ditta dovrà garantire uno spazio idoneo allo “sgambettamento” degli animali.

Resta a carico della ditta l'eliminazione, a norma di legge, delle carcasse dei cani deceduti presso la struttura, previa certificazione veterinaria della competente ASP.

La ditta avrà l'obbligo di comunicare l'avvenuto decesso degli animali, oltre che all'Unione dei Comuni, anche al servizio Veterinario dell'ASP competente, entro 30 giorni dal realizzarsi del fatto.

La ditta dovrà garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa degli animali custoditi informando l'Unione dei Comuni delle variazioni intervenute entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi.

La ditta dovrà essere reperibile h24 per gli interventi di cattura a seguito di chiamata da parte del personale del Comando di Polizia Locale dei Comuni appartenenti all'Unione. L'intervento per la cattura degli animali dovrà essere effettuato massimo entro le tre (3) ore successive alla segnalazione ricevuta da parte degli uffici del Comando di Polizia Locale dei Comuni appartenenti all'Unione.

All'atto della cattura il personale della ditta affidataria verificherà in loco, mediante il lettore, se l'animale ritrovato sia dotato di microchip, al fine di provvedere di conseguenza. In caso di assenza di microchip l'affidatario dovrà subito espletare quanto stabilito dalle leggi vigenti, dal presente capitolato e dalla convenzione.

In caso di cattura di animale incidentato il mezzo dovrà essere dotato di accorgimenti atti a contenere adeguatamente un animale ferito o traumatizzato. Oltre l'autista, dovrà essere presente un'altra persona, che possa praticare all'animale la terapia d'urgenza secondo le istruzioni impartite dal veterinario che ha stabilizzato il cane prima del trasporto. Per gli interventi urgenti la ditta dovrà intervenire entro breve termine dall'avvenuta comunicazione.

La ditta provvederà ad identificare ogni soggetto catturato, secondo i tempi e nei casi previsti dall'art. 15 della L.R. n.15/2000 e ss.mm.ii., mediante inoculazione sottocutanea di un microchip a norma di legge, sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare e ad inviare al Servizio Sanitario Veterinario, entro breve, una scheda anagrafica contenente tutti i dati necessari ai fini dell'esatta identificazione del cane, in particolare il codice identificativo, la razza, il colore, il sesso, l'età presunta ed eventuali segni di riconoscimento. Copia di detta scheda, comprensiva di foto a colori, con tutte le indicazioni del cane ricoverato dovrà essere inviata anche all'Unione dei Comuni.

Sarà cura della ditta provvedere ad accertare eventuali codici di identificazione e ove sia possibile identificare il proprietario, provvedere ad avvertire lo stesso e l'area di sanità pubblica veterinaria competente e l'Unione dei Comuni, per quanto di competenza.

La ditta dovrà provvedere ad accertare le condizioni di salute degli animali catturati con visita medico veterinaria completa e stesura di relativa scheda clinica. In caso vengano riscontrate malattie trasmissibili all'uomo ne sarà data tempestiva comunicazione all'Unione dei Comuni. La ditta garantirà la corretta gestione sanitaria dei cani ospitati provvedendo a controllare sistematicamente lo stato sanitario degli animali e ad eseguire le terapie necessarie per il loro buono stato di salute.

La ditta dovrà favorire le adozioni dei cani ospitati e dovrà rendersi disponibile in caso di visita di potenziali adottanti. A tal fine dovrà comunicare l'orario di apertura al pubblico. L'Unione dei Comuni, in ogni caso, può lanciare campagne di adozione degli animali custoditi presso la struttura, anche con la partecipazione della ditta affidataria.

La ditta dovrà prevedere l'accesso alla struttura di associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire le eventuali adozioni di cani.

La ditta si obbliga ad individuare nel suo interno un responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, quale interlocutore unico dell'Unione dei Comuni e responsabile per ogni problema relativo al servizio.

La ditta dovrà consentire in ogni momento l'accesso presso la struttura per i controlli amministrativi e del benessere degli animali detenuti, al personale dell'Unione dei Comuni., il quale potrà effettuare tutti i controlli e le ispezioni che riterrà opportuni, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte della ditta affidataria.

Sarà cura della ditta produrre, prima dell'inizio del servizio, i recapiti telefonici della struttura, i cui dati saranno aggiornati ogniqualvolta subentrino variazioni.

STERILIZZAZIONE GATTI

I comuni aderenti all'Unione, a seguito delle segnalazioni da parte dei vigili urbani di ogni comune, convocheranno la ditta affidataria e si stabilirà il giorno per la sterilizzazione dei gatti.

La sterilizzazione dovrà essere eseguita dal personale veterinario specializzato.

Gli operatori della ditta affidataria dovranno effettuare un sopralluogo per la verifica della consistenza dei gatti da sterilizzare, dell'età e dello stato sanitario dei soggetti e per stabilire le modalità di intervento.

Quindi, contatterà il/la referente del comune in cui si dovrà eseguire l'intervento per stabilire il giorno e l'ora per iniziare le attività di sterilizzazione nonché per impartire tutte le informazioni necessarie.

Le operazioni di cattura e di trasporto presso l'ambulatorio veterinario della struttura sono affidate alla ditta aggiudicataria nonché la relativa convalescenza. I gatti sottoposti a sterilizzazione vengono identificati mediante l'asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare e, quindi, rilasciati presso il comune di origine.

ART. 7- PRINCIPI CHE DEVONO ESSERE ONORATI DALL'OPERATORE AFFIDATARIO

- ai sensi dell'art. 53, comma 16-Per, del D.Lgs. 165/2001, il contraente attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- assumere, in caso di affidamento, gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.10.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e impegnarsi a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii. ove l'Unione dei Comuni provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto, il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto. Nel caso di

“cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuti a indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”. Si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata L. 136/2010 e ss.mm.ii.;

- osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Si impegna a tal fine ad assumere, nella persona del legale rappresentante o, diversamente, del soggetto di cui provvederà a comunicare il nominativo, i compiti e le responsabilità del Responsabile esterno del trattamento dei dati secondo le previsioni del Regolamento europeo 2016/679;
- L'“Appaltatore” dovrà attenersi alle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza della “Stazione Appaltante”, atto approvato, con deliberazione di Giunta dell'Unione **n. 1 del 30.03.2021**, esecutiva
- non avere vincoli di parentela o affinità con gli Amministratori in carica e con il Segretario Generale nell'Unione dei Comuni.
- Vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Al pagamento di quanto dovuto all'impresa affidataria si provvederà mensilmente previa presentazione di regolare fattura elettronica sulla quale dovranno essere riportati gli animali ospitati nella struttura per il periodo di riferimento, il compenso dovuto per l'eventuale servizio di cattura, stesura cartella e il cig relativo all'appalto. Oltre alla fattura dovrà essere inviato un elenco mensile delle presenze degli animali L'impresa avrà diritto al pagamento solo delle rette giornaliere degli animali ricoverati e del compenso della cattura e della stesura della cartella clinica ai prezzi previsti dall'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 9 - AVVIO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato in sarà avviato dalla data di firma della convenzione che sarà stipulata tra l'Unione dei Comuni nella persona del Segretario Generale ed il soggetto a cui sarà aggiudicato detto servizio.

Art. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI- DEL CAPITOLATO E DELLA CONVENZIONE- POLIZZA ASSICURATIVA RISCHI RESPONSABILITA' CIVILE

Per l'espletamento del servizio de quo, l'impresa è tenuta ad osservare, oltre alle norme del presente Capitolato, la convenzione che sarà stipulata tra l'Unione dei Comuni e la stessa, le vigenti leggi relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, nonché tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutte quelle applicabili all'affidamento del servizio in oggetto.

L'Unione dei Comuni è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere ai prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La ditta è tenuta a sollevare l'Unione dei Comuni da qualunque pretesa che nei suoi confronti fosse fatta valere da terzi, assumendo in proprio l'eventuale lite.

L'impresa è tenuta a stipulare una polizza assicurativa relativa ai rischi di "responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera" e danni a cose con una validità pari alla durata dell'affidamento.

Art. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario è obbligato a costituire con le modalità previste dall'art. 117 del D.lgs 36/2023 la garanzia definitiva;

La garanzia deve fare riferimento esplicito all'affidamento, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Lo svincolo avviene con le modalità indicate nell'art.117, del D.lgs 36/2023

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto all'atto dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte della Stazione appaltante.

Art. 12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario, il servizio non venga espletato anche per una sola volta, o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla convenzione, l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni applicherà una penale di € 500,00.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento all'aggiudicatario via pec, il quale ha facoltà di presentare nei successivi 10 giorni le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui non saranno prese in considerazione le contro deduzioni presentate dalla

ditta, l'applicazione della sanzione sarà portata a conoscenza della ditta tramite pec o tramite raccomandata.

L'applicazione della penalità potrà avvenire mediante addebito del suddetto importo in sede di prima liquidazione della fattura elettronica successiva.

Sono considerate inadempienze da parte della ditta:

il mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali per gli animali detenuti nella struttura ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico;

il mancato intervento a seguito della richiesta da parte dell'Unione dei Comuni;

il mancato intervento medico sanitario sugli animali appena catturati o già ospitati nella struttura di competenza.;

la mancata trasmissione della comunicazione di avvenuto decesso degli animali detenuti nella struttura entro il termine stabilito di 30 giorni dalla morte;

la mancata comunicazione all'Unione dei Comuni delle variazioni intervenute entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi.

Art. 13 - DECADENZA DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO - CONTROVERSIE

In caso di inadempienze e/o cattiva esecuzione del servizio, rilevate per iscritto dagli uffici comunali, dal veterinario dell'ASP, dalla polizia municipale o da altra forza di polizia, si procederà alla contestazione all'affidatario a mezzo raccomandata o pec, assegnando allo stesso 10 giorni per le controdeduzioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute plausibili, l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni procederà ad irrogare una penale di euro 500,00. Nel caso in cui l'infrazione si ripeta, la penale è dapprima raddoppiata, poi triplicata.

Le penali di cui sopra saranno decurtate dalla liquidazione delle fatture elettroniche presentate. Nel caso in cui si verificano più di tre infrazioni, l'Amministrazione dell'Unione dei Comuni procede a dichiarare decaduto l'atto di affidamento del servizio ed a interrompere il rapporto instauratosi con l'affidatario.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione ed allo svolgimento del servizio, facendo salva l'applicazione delle penali e l'eventuale risoluzione del contratto, sarà demandata all'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Messina.

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato speciale di appalto si fa richiamo alla convenzione ed alle vigenti disposizioni di legge.

14-ESECUZIONE D'UFFICIO – RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Salvo casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, quando:

a) la Ditta rifiuti di procedere alla sostituzione di mezzi o attrezzature e quant'altro giudicato non idoneo oppure rifiuti di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni, come da disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale;

b) la Ditta, durante il corso del servizio, venga più volte diffidata a mezzo pec, perché il servizio eseguito non risulta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione dell'Unione dei Comuni, eseguito a regola d'arte;

15- DISPOSIZIONI FINALI E CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato prestazionale si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia. Qualsiasi questione dovesse insorgere tra l'unione e l'affidatario in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con il presente contratto, verrà differita al foro di Messina. l'amministrazione si impegna a trasmettere al concessionario tutti i provvedimenti che possano comportare variazione alla situazione attuale.

16- TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento europeo 2016/679.

Giardini Naxos, li 28.11.2023

Il Responsabile Tecnico dell'Unione
F.to Geom. Domenica CUNDARI